



29806/19^M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -
Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -
Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere -
Dott. COSIMO D'ARRIGO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

Oggetto

INDEBITO
ARRICCHIMENTO

Ud. 28/02/2019 - CC

R.G.N. 13630/2018

Rep.

Ca. 29806

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13630-2018 R.G. proposto da:

[redacted] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via [redacted]
[redacted] 3, presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato [redacted];

- ricorrente -

contro

[redacted] S.P.A., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via
[redacted] 9, presso lo studio dell'avvocato [redacted] che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [redacted];

- resistente -

contro

[redacted] S.A.;

- intimata -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di
Genova, depositata il 3 settembre 2018;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

2631
19

Sostituto Procuratore Generale Dott. Corrado Mistri, che conclude per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza con conseguente conferma della competenza del Tribunale di Genova;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 febbraio 2019 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo D'Arrigo

RITENUTO

La [REDACTED] s.p.a. in liquidazione (ora [REDACTED] & [REDACTED] s.p.a.) proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Genova nei confronti della [REDACTED] s.p.a. e della [REDACTED] s.a., Lamentando il mancato pagamento, da parte della prima, degli interessi semestrali relativi ad un prestito obbligazionario non convertibile di euro 5.000.000,00, le cui condizioni erano disciplinate da un apposito regolamento.

All'udienza di comparizione le società convenute eccepivano l'incompetenza del Tribunale di Genova, in quanto l'art. 12 del citato regolamento prevedeva il foro convenzionale, con esclusione di ogni deroga, del luogo in cui aveva sede la società debitrice, cioè Modena. Il Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, riteneva *«di procedere nella trattazione nel merito della causa nonostante le eccezioni di incompetenza formulate dalle resistenti»*.

Il provvedimento è stato impugnato con regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., dalla [REDACTED] s.p.a. La [REDACTED] s.p.a. si è costituita con memoria ai sensi dell'art. 47, quinto comma, cod. proc. civ., mentre la [REDACTED] s.a. non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, come riportate in epigrafe, alle quali hanno fatto seguito memorie di entrambe le parti.

CONSIDERATO

Il presente ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

Trova, infatti, applicazione in questa sede il principio già affermato da questa Corte secondo cui nel giudizio introdotto ex art. 702-*bis* cod. proc. civ., l'ordinanza con cui il tribunale adito affermi la propria competenza (rigettando specifica eccezione di parte) e disponga la prosecuzione del giudizio con il rito sommario non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. Ciò in quanto la struttura di tale procedimento esclude che il giudice, ove non declini la propria competenza ai sensi dell'art. 702-*ter*, primo comma, cod. proc. civ., abbia l'alternativa di emettere una decisione non definitiva affermativa della competenza, non essendo in tale procedimento applicabile l'art. 187, terzo comma, cod. proc. civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17321 del 24/08/2016, Rv. 642119 - 01).

La società ricorrente non offre fondati motivi per i quali ci si debba discostare dal citato orientamento.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione da lei proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della [REDACTED] s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli


esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Il Presidente

Raffaele Frasca



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 18 NOV. 2019



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia D'PRIMA

